



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio
Telefono 051 / 92.90.02 - Fax 051 / 6548992
E-mail:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

ORIGINALE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 13 DEL 19/01/2026

OGGETTO:

**DI DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI
NEI LOCALI PUBBLICI**



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 – 40050 Monterenzio
Telefono 051 / 92.90.02
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

Prot.n. 0000613

Monterenzio, 18/01/2026

ORDINANZA N.13

ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI

IL SINDACO

- Premesso** che l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n.92 e consentito con la L. 24 luglio 2008, n. 125 che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- Considerati** i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;
- Ritenuto** necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;
- Posto** che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;
- Visti:** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, il divieto di utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 75,00 ed un massimo di 500,00 euro ovvero con il pagamento in misura ridotta dell'importo di € 150,00 per ogni singola violazione accertata; • Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della Legge 689/81; il trasgressore che verrà sanzionato dovrà sospendere immediatamente le operazioni in corso e l'inottemperanza comporterà l'applicazione, a carico dello stesso, dell'art. 650 c.p.;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando della Polizia Locale
- al Ministero dell'Interno;
- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalità;

Questa Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli organi di informazione dell'Ente, compresi i social media istituzionali.

SI FA PRESENTE:

Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, i domicili;

IL SINDACO

(Lelli Davide)